

STATUTO MUSICA/COMPLESSITA'

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito con

n.9 un Istituto internazionale, senza fini di lucro, denominato " Musica/Complessità ", la denominazione per esteso "Musica/Complessità" può essere indicata per brevità con la sigla "M/C" nei successivi articoli dello Statuto; tale sigla può essere altresì adottata negli atti interni ed esterni dello Statuto.

Art. 2 - SCOPI SOCIALI

Il fine essenziale di M/C è l'interazione tra la musica e le altre forme di conoscenza sia scientifica che umanistica e dei rapporti della musica con tutte le altre arti, in funzione di un' ottica di multidisciplinarietà . Lo scopo sociale può essere raggiunto attraverso attività di ricerca, produzione, sviluppo e divulgazione mediante:

- produzione di ogni forma di spettacolo e di opere attraverso qualsiasi supporto tecnologico esistente (disco, nastro magnetico, pellicola fotografica e cinematografica, carta stampata, supporti magnetici a lettura laser, materiali multimediali) ed ogni altro mezzo che sarà considerato valido;
- stampa di pubblicazioni di ogni genere periodiche e non periodiche;

- organizzazione di manifestazioni culturali varie (concerti, spettacoli di ogni genere, convegni, dibattiti ecc.);
- attività didattica in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, strutture parascolastiche ed ogni altra struttura culturale.

Lo scopo sociale può avvenire per conto proprio e/o di terzi; attraverso contributi e collaborazioni con Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche ed organizzazioni nazionali ed internazionali che operino in accordo con gli scopi sociali.

Art 3 - DURATA

M/C avrà la durata di anni 99 ; il Consiglio Direttivo potrà deliberare la proroga o lo scioglimento anticipato.

Art 4 - SOCI E CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere soci di M/C persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere.

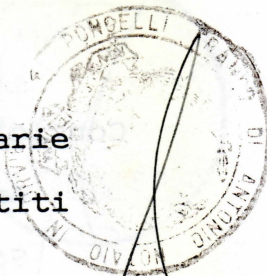
I soci si distinguono in "fondatori", "ordinari", "onorari" e "sostenitori". - Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori esclusivamente coloro che hanno partecipato alla costituzione di M/C.

Art. 6 - SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari coloro che avendone fatta richiesta sono stati ammessi a M/C con deliberazione unanime del



Consiglio Direttivo.

Art. 7 - SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori 'quelle persone ed enti nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e che versino a M/C contributi speciali non deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo con voto unanime può deliberare il conferimento della qualifica di socio onorario a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere che si siano distinte per meriti particolari in campo culturale attinenti agli scopi sociali di M/C.

Art. 9 - DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e controfirmata da almeno due membri dello stesso unitamente ad un curriculum vitae ed alla documentazione della propria attività in* campo artistico, culturale e/o scientifico.

Art. 10 - ORGANI

Sono organi di M/C:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Responsabile
- 3) Il Consiglio Direttivo

Art. 11 - ASSEMBLEE

Hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci solo i soci fondatori ed i soci ordinari.

I soci onorari e quelli sostenitori possono intervenire

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità di quella ordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; per tutto ciò che riguarda l'assemblea straordinaria sarà valido l'Art. 13

Art. 15 - Responsabile.

Il Responsabile, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti presiede il Consiglio stesso; al Responsabile compete la firma sociale e la rappresentanza legale di M/C. Il Responsabile può delegare ad un membro del Consiglio la firma sociale nei casi consentiti dalla legge.

Art. 16 - Deliberazioni dell'assemblea e deleghe

Ogni socio, fondatore ed ordinario, ha diritto ad un voto. Nelle assemblee i soci voteranno per appello nominale a scrutinio palese e per alzata di mano. E' ammesso il voto per delega da conferire ad un socio con diritto di voto.

Art 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri di cui almeno due terzi costituiti da soci fondatori, e viene eletto dall'assemblea e dura in carica cinque anni.

Art. 18 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Responsabile, e in caso di impossibilità dal membro più anziano di sua iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei componenti il Consiglio, con lettera raccomandata da spedire non oltre le ore 24 del terzo giorno antecedente la riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 19 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o espulsione per azioni dannose allo scopo sociale di M/C.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non sancito dal presente statuto e dalle eventuali modifiche si intendono richiamate le norme del Codice Civile e le disposizioni speciali.

La presente copia, composta di n. 9 pagine, e conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Orvieto, 11 Aprile 1931

